

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 161

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIULIO ANDREOTTI

per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(violazione delle norme nel contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 31 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 31 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 15 maggio 1993

Nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura di Milano in ordine a fatti di corruzione e di finanziamento illecito di partiti, emergevano circostanze concernenti il senatore Giulio Andreotti, le quali potevano configurare a suo carico ipotesi di reato di finanziamento illecito di partiti.

In data 2 aprile 1993 veniva inviata al senatore Andreotti un'informazione di garanzia e lo stesso senatore rendeva spontaneamente dichiarazioni al P.M. di Milano in data 7 aprile 1993.

In data 24 aprile 1993 la Procura di Milano trasmetteva gli atti relativi al senatore Andreotti, unitamente ad altre posizioni connesse, alla Procura di Roma, ritenuta territorialmente competente, la quale aveva già autonomamente avviato indagini in ordine a vicende connesse.

I Fatti:

1° Episodio

Buzio Roberto, già collaboratore di fiducia dell'onorevole Cariglia dal 1989 al maggio 1992, indagato nel medesimo procedimento, ha dichiarato quanto segue: ... «nella primavera del 1992 un giorno l'onorevole Cariglia mi disse di aver parlato con l'onorevole Andreotti il quale gli aveva promesso di dargli una mano in occasione della imminente campagna elettorale per le politiche del 1992. In altri termini Cariglia mi disse che Andreotti si era impegnato a fargli pervenire del denaro. Cariglia mi disse anche che dovevo essere io a occuparmi di ricevere questo denaro e mi spiegò che dovevo andarlo a ritirare dall'imprenditore Ciarrapico.

Allora cercai l'imprenditore Ciarrapico il quale si dimostrò già informato della situazione e mi invitò ad andare presso di lui nei suoi uffici vicini a Via del Corso. Io allora mi recai da Ciarrapico il quale mi assicurò che al momento delle elezioni egli avrebbe fatto quanto era nelle sue possibilità.

In effetti sotto le elezioni io ritelefonai a Ciarrapico e costui in modo molto colorito mi disse: "il presidente (con ciò intendendo l'onorevole Andreotti) mi ha detto che devo inviargli un siluro (con ciò intendendo una somma di denaro), ma io non ho molta carica (con ciò intendendo che aveva scarsa liquidità di denaro)".

Mi disse comunque che potevo recarmi da lui per prendere il denaro. Io allora mandai un mio collaboratore, tale dr. Sorvino (dipendente della A.S.R srl di Roma che è la società di servizi che organizza meeting anche per il PSDI) dal Ciarrapico che gli diede i 250 milioni. Il Sorvino portò questi soldi al Cariglia e mi

diede conferma di averli ricevuti. Io allora telefonai a Ciarrapico per sapere se vi erano altre disponibilità. Non lo trovai e mi rispose la sua segreteria la quale una volta riconosciutomi mi disse: "se è per quel versamento quello che abbiamo fatto avere è solo la prima metà e il presidente mi ha incaricato di farvi sapere che quanto prima arriveranno anche gli altri".

Il SORVINO ha confermato di aver ritirato il denaro destinato al PSDI, ed il Ciarrapico ha confermato la dazione, precisando però che la richiesta gli era pervenuta direttamente dall'onorevole Cariglia e non dal senatore Andreotti.

Le precise e dettagliate dichiarazioni di Buzio, che hanno trovato riscontro, quanto all'avvenuto finanziamento, in quelle del Sorvino e del Ciarrapico, appaiono almeno in questa fase delle indagini idonee a consentire ulteriori approfondimenti investigativi al fine di verificarne la fondatezza.

2° Episodio

Nel corso dell'interrogatorio del senatore Andreotti, lo stesso ha dichiarato di aver usufruito gratuitamente degli aerei della soc. Aircapitol del Ciarrapico, per svolgere la sua attività politica.

Il senatore Andreotti ha infatti, dichiarato spontaneamente: «Con riferimento all'utilizzo da parte mia della flotta aerea del Gruppo Italfin-Aircapitol di Ciarrapico, è vero che io ho avuto modo di utilizzare in alcune occasione gli aerei e/o gli elicotteri in questione ed è anche vero che da me questi non furono pagati, ma ciò perchè, essendo io il presidente della Fondazione Fiuggi Cultura, senza alcuna retribuzione nè gettoni di presenza o rimborso spese, il Gruppo Italfin ha ritenuto di deliberare formalmente un utilizzo da parte mia di un certo numero di ore di volo; voli che io ho avuto modo di utilizzare, per le volte che risultano documentalmente, in occasioni di campagne elettorali e comunque per motivi collegati alla mia attività politica».

Alla stregua di tali elementi l'episodio deve ritenersi già in questa fase rivestito di

un grado di fondatezza, idoneo a consentire ulteriori indagini.

Ipotesi di reato

I fatti sopra descritti integrano l'ipotesi dei delitti di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659. Non vi può essere, infatti, dubbio che le somme erogate dal Ciarrapico a seguito dell'intervento del senatore Andreotti, fossero destinate a finanziare la campagna elettorale del PSDI.

Allo stesso modo, anche l'utilizzo gratuito di aerei per lo svolgimento della propria attività politica costituisce un'utilità, peraltro di valore economico non trascurabile (e certamente superiore a 5 milioni) che avrebbe imposto l'obbligo di registrazione sia da parte dell'erogante, che da parte del fruitore.

Appare inoltre, inconferente la tesi difensiva secondo cui l'utilizzo degli aerei era una forma di remunerazione collegata alla carica rivestita del senatore Andreotti, di Presidente della Fondazione Fiuggi Cultura, per la quale non riceveva alcun emolumento. Infatti, a prescindere che una tale remunerazione sarebbe dovuta essere comunque prevista negli atti della Fondazione, cosa che allo stato non risulta, resta il fatto incontrovertibile che tali aerei erano utilizzati in occasione di campagne elettorali e comunque per motivi inerenti all'attività politica del senatore Andreotti e di conseguenza vanno considerati servizi o comunque utilità rientranti nella previsione dell'articolo 4 legge n. 659 del 1981 e articolo 7 legge n. 195 del 1974.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli articoli 6-8-12-15 e 16 codice di procedura penale trattandosi di reati connessi con altri più gravi commessi in questo circondario.

Alla luce di quanto esposto, considerato che le notizie di reato non appaiono prive di fondatezza, appare necessario proseguire le indagini al fine di effettuare le opportune verifiche.

A tal fine viene presentata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagini di cui all'articolo 343 comma 2° del codice di procedura penale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 68 della Costituzione e 343-344 del codice di procedura penale

il Pubblico Ministero

C H I E D E

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione, nei confronti del senatore Giulio Andreotti, per i seguenti reati:

A) delitto p. e p. dagli articoli 110 codice penale e 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, agendo in concorso con Ciarrapico Giuseppe faceva versare per il tramite di Buzio Roberto e Sorvino Enzo, all'onorevole Cariglia Antonio la somma di lire 250.000.000 destinata al finanziamento del PSDI, essendo stato il contributo in questione erogato senza la deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio della società erogante facente capo al gruppo ITALFIN 80.

In Roma nel marzo 1992.

B) delitto p. e p. dagli articoli 110 codice penale - 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè riceveva da Ciarrapico Giuseppe un contributo superiore al valore di 5 milioni sotto forma di erogazione di servizi o comunque utilità costituiti dall'uso in più occasioni di aeromobili della soc. Aircapitol facente capo al Ciarrapico.

In Roma fino al 1992.

Le imputazioni di cui sopra sono naturalmente suscettibili di variazioni in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatti nel corso dell'indagine preliminare o nel corso dell'istruttoria dibattimentale a norma degli

articoli 335, 423 e 516 del codice di procedura penale non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse essere necessario contestare nel prosieguo del procedimento, tenendo conto che il nuovo processo ha una evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso indice.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Roberto CAVALLONE)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Aurelio GALASSO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Antonino VINCI)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Francesco MISIANI)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Vittorio MELE)